

CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Rep.n 5450

PROVINCIA DI ROMA

del 16/06/2014

CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' ALBALONGA S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di giugno nella residenza Comunale, innanzi a me Segretario Generale del Comune , autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa , nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 comma 4, lett. c) del D.Lgs 18/08/200 n. 267, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Rag. Maurizia Di Felice nata ad Ortona il 31/05/1955 C.F.:

DFLMRZ55E71G141B che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore II , Serv. II con sede in Albano Laziale Piazza della Costituente n. 1 C.F. 82011210588, nel prosieguo denominato "Comune".

Dott. Enrico Maria Capozzi nato a Roma il 08/08/1968 C.F.:

CPZNCM68M08H501X nella sua qualità di Liquidatore della Albalonga S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo n. 15/2012 con sede legale in Piazza della Costituente n. 1. – Albano Laziale- C.F. 07156011004 di seguito nel presente atto denominato "contraente" comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

Che la Città di Albano Laziale, di seguito denominata Città, in persona del Sindaco, in forza della Delibera Consiliare n.33 del 21 giugno 2002, ha costituito, quale socio

unico, la Società Albalonga S.R.L., con sede legale in Albano Laziale, Piazza Costituente n.1, C.F. 07156011004, per mezzo di atto pubblico a firma del Dott. Vincenzo Silvestroni, Notaio in Roma, Repertorio n. 234476, Raccolta 21536, del 18.07.02, registrato in Roma il 23.07.2002, e dell'atto integrativo a firma del dott. Vincenzo Silvestroni, repertorio n. 238497, Raccolta n. 22017, del 23.12.02;

Che la Città di Albano Laziale in sede di costituzione della Società come da atti notarili sopracitati ha conferito alla medesima attività e servizi di cui ai successivi articoli, compresi fra quelli esercitabili per disposto dell'art. 3 dell'atto costitutivo e dell'art. 4 dello statuto della Società, giusta relazione di stima del perito nominato dal Tribunale di Velletri Dott. Riccardo Romanato del 08.07.2002 e regolamentari per il periodo 01.08.2002/31.12.2003 con contratto di servizi rep. N. 5002 del 26.05.2003 e per il periodo 01.01.2004/31.12.2004 con contratto di servizio rep. N. 5068 del 15 luglio 2004;

Che il Comune di Albano Laziale con atto notar Fontecchia del 23.12.2003, in attuazione della delibera consiliare n. 81 del 18.12.2003 ha modificato il perimetro di conferimento di attività e servizi alla società Albalonga S.R.L. includendo le seguenti gestioni: attività teatrali, mensa scolastica, trasporto handicappati e facendo rientrare nelle attività a gestione diretta del Comune il servizio di assistenza scolastica handicappati, domiciliare anziani, minori, disabili e assistenza scolastica giusta relazione di stima del perito nominato dal Tribunale di Velletri Dott.ssa Maria Lombardi ed acquisita al protocollo al n. 39586 del 11.12.2003;

Che la società, con delibera di Consiglio d'amministrazione del 09.08.2002, ha espressamente incaricato il proprio Presidente affinché provveda a stipulare con la Città un apposito contratto di servizi, con il quale vengano disciplinati i rapporti tra le parti con riferimento alle attività ed ai servizi conferiti;

Che la Città di Albano Laziale con atto notar Fontecchia rep. N. 4905 racc. n.

3326 registrato in Albano Laziale il 19.10.2004, in attuazione della delibera consiliare n. 50 del 27.09.2004 ha trasformato la Società da S.R.L. in S.P.A. modificando il perimetro di conferimento di attività e servizi, escludendo la gestione dei servizi minori cimiteriali conferiti;

Che con contratto di servizi rep. N. 5138 del 22.04.2005 sono stati disciplinati i rapporti tra le parti con riferimento alle attività e servizi conferiti per il periodo 2005-2009;

Che con atto notar Fontecchia rep. N. 8925 racc. n. 6505, registrato in Albano Laziale il 07.12.2006, in attuazione della delibera consiliare n. 67 del 13.11.2006 è stato ridotto il capitale sociale a totale copertura delle perdite;

Che con atto notar Fontecchia rep n. 10581 racc. n. 7946 in ossequio alla delibera consiliare n. 40 del 26.06.2007 si è stabilito di far rientrare nei poteri dell'Assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio preventivo annuale e triennale ed è stato riportato nelle competenze della Città il trasporto alunni portatori di handicap;

Che con contratto di servizi rep. N. 5237 del 28.09.2007 è stato integrato e/o modificato il contratto rep. N. 5138 del 22.04.2005;

Che con verbale di Assemblea straordinaria redatto per atto notar Fontecchia rep. n. 11902 racc. n. 9022 del 28.01.2008, in attuazione della delibera consiliare n. 59 del 24.10.2007 è stato modificato lo Statuto della Soc. Albalonga S.P.A. con adeguamento D.P.C.M. del 26.06.2007, inoltre in attuazione della delibera consiliare n. 1 del 10.01.2008 è stato modificato il perimetro di conferimento di attività e servizi, inserendo il servizio di assistenza domiciliare, anziani, minori, handicap e assistenza scolastica alla Albalonga S.p.A.;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 25.11.2008 esecutiva ai sensi di legge, si è ritenuto necessario integrare il contratto di servizi conferiti alla Società Albalonga S.P.A., rep. n. 5138 del 22.04.2005, rep. N. 5237 del 28.09.2007 e rep. n. 5281

del 04.04.2008, con l'aggiunta dell'art. 13;

Che con verbale di Assemblea straordinaria redatto per atto notar Fontecchia rep. N. 13782 racc. n. 20541 del 17.12.2008, in attuazione della delibera consiliare n. 62 del 25.11.2008 è stato modificato lo Statuto della Soc. Albalonga S.p.A. con adeguamento al D.P.C.M. 26.06.2007, inserendo il servizio di vigilanza, assistenza, pulizia locali e assistenza/manutenzioni presso la scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale, all'Albalonga S.P.A.;

Che con contratto Repertorio n. 5308 del 25.02.2009, si è ritenuto necessario integrare e modificare il contratto di servizi conferiti alla Società Albalonga S.P.A., n. 5138 del 22.04.2005, rep. N. 5237 del 28.09.2007 e rep. n.5281 del 04.04.2008, con il quale è stato prorogato il servizio di assistenza domiciliare per anziani, diversamente abili e minori in difficoltà e/o inseriti in famiglie multiproblematiche e assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili fino al 31.12.2009:

Che con contratto Repertorio n. 5309 del 25.02.2009, si è ritenuto necessario integrare e modificare il contratto di servizi conferiti alla Società Albalonga S.P.A., rep. n. 5138 del 22.04.2005, rep. n. 5237 del 28.09.2007, rep. n. 5281 del 04.04.2008 e rep. n. 5308 del 25.02.2009, con il quale è stato disciplinato il conferimento del servizio di vigilanza, assistenza, pulizia locali e assistenza/manutenzioni presso la scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03.08.2009 esecutiva ai sensi di legge, è stato adeguato lo Statuto dell'Albalonga S.P.A. alla normativa vigente, modificando e/o integrando gli articoli 4 e 5;

Che con verbale di Assemblea straordinaria redatto per atto notar Fontecchia rep. n. 14880 racc. n. 11451 del 26.08.2009, in attuazione della delibera consiliare n. 27 del 03.08.2009 sono stati modificati e/o integrati gli articoli 4 e 5 dello Statuto dell'Albalonga

S.P.A.;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.10.2009 esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato lo Statuto dell'Albalonga S.P.A., modificando e/o integrando l'art. 4;

Che con verbale di Assemblea straordinaria redatto per atto notar Fontecchia rep. n. 15192 racc. n. 11700 del 06.11.2009, in attuazione della delibera consiliare n. 46 del 21.10.2009 è stato modificato e/o integrato l'art. 4 dello Statuto dell'Albalonga S.P.A.;

Che con verbali di conferenza di servizi del 14 e 21.12.2009 sono stati approvati, ognuno per la parte di propria competenza, i capitolati disciplinari e/o articolati attinenti ai servizi conferiti o affidati e che con determina del responsabile della Direzione Generale Servizio I n. 336 del 30.12.2009, sono stati recepiti gli atti di cui sopra ed è stato formalizzato il contratto dei servizi alla Società Alalonga S.P.A. per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2015;

Che con contratto del 29/01/10 venivano nuovamente definiti, per la durata di 6 anni, i termini dei servizi strumentali e locali affidati alla società e precisamente: teatro comunale; bagni pubblici; pulizia uffici e stabili comunali; parcheggi a pagamento; supporto gestione tributi; pulizia, riscossione, pedaggio MOAL; farmacie comunali (n. 2); conduzione e manutenzione palazzo di giustizia; uscierato, custodia e supporto logistico musei; vigilanza, assistenza, pulizia e piccola manutenzione scuola infanzia paritaria; asili nido; assistenza domiciliare anziani; ludoteca comunale;

Che con verbale di Assemblea straordinaria redatto per atto notar Fontecchia rep. n. 18213 racc. n. 14216 del 18.11.2011, come da delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 31/10/11 la società è stata posta in liquidazione;

Che con delibera del Consiglio Comunale di Albano Laziale n. 15 del 18/7/12, preso atto della necessità di espungere dal novero dei servizi svolti dalla Albalonga, quelli

strumentali devoluti per legge ad altre forme di esercizio e quelli pubblici locali in perdita

costante si stabiliva:

- di ridefinire il perimetro delle attività svolte dalla Albalonga,

- di ridefinire lo statuto di Albalonga;

- di lasciare che nelle more di quanto sopra, Albalonga continuasse a fornire al Comune tutti i servizi ad essa affidati.

Che con delibera del 17/10/2012 l'assemblea di Albalonga, in conformità alle delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale di Albano Laziale, rispettivamente n. 33 del 30/8/12 e n. 191 del 17/10/12 ha conferito mandato al liquidatore di procedere al deposito della domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti;

Che In data 17.12.2012 l'Albalonga S.p.A in liquidazione ha presentato al Tribunale di Velletri domanda di pre-concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, commi 5 e 6, l. fall, iscritta al ruolo del Tribunale di Velletri al n. 15/12;

Che con decreto del 9 gennaio 2013 il Tribunale di Velletri ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, fissando il termine entro il quale procedere al deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall.;

Che il Tribunale di Velletri con decreto del 7-9/01/2013, comunicato in data 1/01/2013, ha ammesso la società al concordato preventivo n. 15 del 2012, concedendo termine per il deposito del Piano;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/05/2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato definito il nuovo perimetro aziendale dell'Albalonga Spa in liq. anche al fine di dotare l'Albalonga delle risorse necessarie per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale ed il ritorno in bonis della stessa;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 06.05.2013, esecutiva

ai sensi di legge, è stata disposta la costituzione, con contestuale approvazione dello statuto, dell'Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali, e conseguente parziale trasformazione della Albalonga S.p.A..

Che con deliberazione di C.C. n. 38 del 08/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di nuovo contratto di servizio, regolante i rapporti tra il Comune di Albano Laziale e la Società Albalonga per le attività ed i servizi che, nel piano complessivo di riorganizzazione restano affidati alla Società medesima;

Che con tale atto è stata anche rideterminata la durata dell'affidamento in relazione alle esigenze imposte dalla prosecuzione dell'attività, da garantire anche per la realizzazione del piano di cui al concordato preventivo;

Che l'Albalonga, nell'ambito della predetta procedura concordataria, ha presentato domanda di concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis l. fall., proseguendo nell'esercizio delle sole attività ridefinite dalle citate deliberazioni consiliari;

Che il Tribunale di Velletri, con decreto in data 28/05/2014, ha omologato il citato concordato preventivo;

Visto l'art. 186 bis n. 3 e 4 della l. fall.

Considerato che presupposto della domanda di concordato preventivo proposto dalla Albalonga è la continuità aziendale, con prosecuzione dell'attività per la soddisfazione del ceto creditorio;

Vista la Determinazione n. 463 del 10/06/2014 di approvazione dei capitoli tecnici per la vigilanza delle aree di sosta a pagamento e per il supporto nella gestione dei tributi e delle altre entrate comunali.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti così come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – Oggetto e durata

La società realizza e gestisce le attività e i servizi esternalizzati dal Comune di Albano Laziale di cui ai seguenti articoli, impegnandosi a promuovere e consolidare un sistema gestionale coerente con le linee di indirizzo del Comune, dando comunque preminenza e rilevanza ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità assicurando il miglior livello di qualità dei servizi e delle attività espletate.

La durata è fissata in 12 anni a decorrere dal 01/01/2014 fino al 31/12/2025, al fine di consentire alla società di dare adempimento al piano a corredo della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis l.f.

Il presente contratto è condizionato nei suoi effetti all'omologazione del concordato preventivo.

ARTICOLO 3 – Farmacie

La Società gestisce le farmacie comunali 1 e 2 rispettivamente site in via A. De Gasperi n. 52 e in Via Olivella n. 7-9 e 11, assicurando, sulla base delle direttive del Comune, il rispetto di principi di sana e corretta gestione economica;

ARTICOLO 4 – Controllo parcheggi comunali strisce blu

Il Comune in veste di pubblica autorità ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della VI Direttiva CEE, n. 77/388 del 1977, realizza i parcheggi e provvede direttamente alla loro gestione ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) fissando, divieti, imponendo obblighi e relative sanzioni in caso di violazione delle disposizioni adottate nell'ambito della tutela degli interessi generali. In tale ambito di tutela di interessi preminentemente pubblici con il presente contratto viene affidata la gestione delle aree di parcheggio comunale contraddistinte con "Strisce Blu".

Il comune, senza modificare l'uso pubblico delle zone di sosta "Strisce Blu", con il presente contratto conferisce all'Albalonga Spa in liq.ne ed in Concordato Preventivo la vigilanza e la gestione di tutte le aree di sosta a pagamento (Cass., 11553/2004).

L'affidamento in gestione, effettuato con criteri di tipo pubblicistico-istituzionale, implicanti l'utilizzo di poteri di imperio in regime di diritto pubblico, ha carattere omnicomprendente avendo ad oggetto tutte le aree (demaniale e patrimoniale) adibite alla sosta regolamentata a pagamento, nonché quelle che eventualmente saranno individuate dall'Ente e dovrà essere effettuato dalla Società nel rispetto del Capitolato tecnico predisposto dal Responsabile del Servizio.

All'Albalonga è demandato, in particolare, il servizio di controllo del pagamento giornaliero della sosta nelle aree delimitate "strisce blu", del funzionamento degli apposti strumenti automatici per la riscossione come individuati con apposita delibera di Giunta Comunale.

L'Albalonga esercita i compiti di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta nelle stesse ed in tale ambito potrà esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti.

L'Albalonga dovrà espletare tale attività mediante personale idoneo, il quale dovrà essere munito del titolo di Ausiliario del Traffico acquisito previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge dopo aver partecipato al Corso di Qualificazione per Ausiliario del Traffico, organizzato dal Comando della Polizia Municipale, di durata non inferiore a 20 ore e sostenuto apposito esame di idoneità a cui abbia avuto seguito il decreto di nomina del Sindaco ad "addetto al servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta".

Con la delibera di G.C. n. 122 del 05/07/2013, la Città di Albano ha disciplinato le tariffe, gli abbonamenti, le sanzioni, delimitato le aree e gli orari, stimando conseguentemente un incasso annuo dalla sosta a pagamento pari a euro 1.100.000,00 (esente IVA)

ARTICOLO 5 - Tributi

La Società gestisce il servizio di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, nel rispetto del capitolato tecnico predisposto dal Responsabile del Servizio.

Art. 6 – Corrispettivo

Per le prestazioni come sopra indicate all'art. 5, il Comune di Albano Laziale riconosce all'Albalonga un corrispettivo annuo determinati in euro =240.000,00 oltre IVA, rivalutato ogni anno dell'indice ISTAT, da corrispondersi in 13 rate di cui 12 rate mensili anticipate pari ad €. 19.230,00 oltre IVA e la tredicesima a conguaglio, dopo la verifica della corretta esecuzione della prestazione.

Il corrispettivo dovrà essere adeguato in ragione di ampliamento o riduzione delle attività richieste da parte del Comune. Il compenso complessivo deve ritenersi forfetario e tiene conto di qualunque ulteriore spesa eventualmente sostenuta nell'esecuzione del presente contratto da parte dei due contraenti nel rispetto dei reciproci obblighi fissati nel capitolato, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa

Il presente accordo dovrà ritenersi risoluto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. in caso di mancata effettuazione delle prestazioni nei tempi e secondo le modalità contrattualmente definite e in caso di mancato rispetto da parte di Albalonga in liq.ne delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente accordo, nonché nel caso di fallimento della società.

Art. 8 – Controllo analogo

Trattandosi di società operante "in house providing", la società Albalonga è tenuta al pieno rispetto di tutte le disposizioni normative previste per le società in controllo analogo, nonché delle disposizioni definite dal Comune in materia di controllo analogo, in particolare con

l'apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 30.05.2011.

In tale ambito, la città di Albano Laziale si riserva di verificare la quantità e qualità dei servizi e delle attività rese ai sensi del presente contratto, secondo procedure tipiche dell'organizzazione comunale.

Art. 9 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo sarà competente a decidere in via esclusiva il Foro di Velletri.

Art. 10 – Normativa applicabile

Per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicano le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

Articolo 11 – Assicurazione per i rischi di esecuzione

La Società Albalonga ha stipulato la polizza assicurativa rilasciata dalla Carige Assicurazione S.p.A. Agenzia 1699 Roma Generale con polizza n. 801261388.

Articolo 12 – Spese e registrazione

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

A tal fine il valore del contratto si intende determinato nell'importo di cui all'art. 5 in relazione alla durata complessiva.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati

all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine dodici a video sin qui, letto alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.

Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE

Rag. Maurizia Di Felice(f.to digitalmente)

Dott. Enrico Maria Capozzi (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott. Adriano Marini (firmato digitalmente)